

Fascicolo Tecnico di Costruzione

Tra i vari **Obblighi del Costruttore** imposti dalle Direttive Europee in vigore nel settore dei macchinari, l'approntamento del Fascicolo Tecnico di Costruzione è da sempre oggetto di equivoci e false interpretazioni, se non addirittura trascurato.

- Alcuni Costruttori identificano il Fascicolo Tecnico con il Manuale di Istruzioni, mentre invece si tratta di due documenti distinti e profondamente diversi in termini di contenuti, finalità e gestione. In particolare il Manuale di Istruzioni non è altro che un “allegato” del “Fascicolo Tecnico”, che fornisce la risposta ad uno solo dei Requisiti Essenziali di Sicurezza imposti dalla Direttiva Macchine, vale a dire l’obbligo di informare l’utente sugli aspetti della sicurezza.
- Altri Costruttori (*probabilmente mal consigliati*) identificano il Fascicolo Tecnico con una sorta di check-list di 2 o 3 pagine contenente l’elenco dettagliato dei possibili rischi (*descritti ad esempio da Norme Specifiche, quali la EN ISO 12100:2010*), con accanto l’indicazione “Conforme” oppure “Non Applicabile”.
- Una parte (*non esigua*) di Costruttori sceglie infine di non realizzare **affatto** il Fascicolo Tecnico semplicemente perché “non richiesto” nel capitolato di fornitura del Cliente, a differenza del Manuale di Uso e Manutenzione.

L’obiettivo che ci prefiggiamo con questa News è quello di fare (*o quanto meno tentare di fare*) un minimo di chiarezza sull’argomento Fascicolo Tecnico di Costruzione (*di seguito definito FTC*), fornendo anche alcuni consigli pratici su “Come approntarlo”.

- 1 - Il FTC è un documento che deve essere redatto **“Obbligatoriamente”** per ogni modello o tipologia di macchina e che deve essere conservato presso il Costruttore per almeno 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo esemplare di macchina appartenente a quel modello o tipologia. Il Manuale di Istruzione rilasciato al cliente della macchina (*ed eventualmente tradotto nella lingua del Paese di destinazione, se diversa dalla lingua del Costruttore*) deve essere “allegato” al FTC come appendice.
- 2 - Non esiste **alcun obbligo** di consegnare il FTC al Cliente, a meno che quest’ultimo non includa questa clausola pregiudiziale, nel capitolato di fornitura, a garanzia del fatto che la macchina è stata progettata e costruita in conformità ai Requisiti di legge previsti. (*Questo avviene di solito quando la macchina viene venduta a grandi gruppi che prevedono tale clausola nelle loro politiche e procedure interne*). Si tratta in ogni caso di materia “delicata” che esula dagli “obblighi” di legge, rientrando nella sfera dei normali rapporti tra Cliente e Fornitore.

- 3 - Per effetto di quanto indicato al punto 2, non esiste **alcun obbligo** di tradurre il FTC nella lingua del paese di destinazione della macchina. Qualora il cliente lo richiedesse espressamente e il Costruttore acconsentisse alla richiesta, il costo della traduzione potrebbe essere quindi addebitato al Cliente (*trattandosi di un “optional” e non di un obbligo*). Anche in questo caso ovviamente si rientra nella sfera dei “rapporti commerciali” citati in precedenza.
- 4 - La finalità principale del FTC non è quella di indicare semplicemente **se sono stati rispettati** i Requisiti Essenziali di Sicurezza (*di seguito definiti RES*) previsti dall’Allegato I della Direttiva Macchine, bensì quella di dimostrare **come è stato affrontato e risolto** il problema della conformità di ogni singolo RES (*se applicabile*).

E’ importante a questo proposito osservare che, per effetto dell’assunzione di responsabilità sottoscritta dal Costruttore con la Dichiarazione di Conformità CE in materia di sicurezza dei macchinari, il FTC è l’unico Documento Ufficiale che possa **tutelare** il Costruttore nella malaugurata ipotesi di una inchiesta giudiziaria, aperta a fronte di un altrettanto malaugurato incidente sul lavoro occorso nella fase di utilizzo o manutenzione della macchina.

In altri termini, il FTC è l’unico documento che possa dimostrare l’attenzione prestata dal Costruttore ad ogni singolo RES ed argomentare, dal punto di vista “Tecnico”, le azioni intraprese per eliminare o quantomeno minimizzare il rischio in questione.

Si potrebbero fare molti esempi per chiarire meglio questo concetto fondamentale di “tutela del Costruttore”, ma rischieremmo di andare oltre la finalità di questa News, per cui ci limitiamo a sintetizzare il concetto stesso in questo modo:

“In caso di inchiesta giudiziaria, l’esame del FTC da parte di un Perito nominato dal Giudice può immediatamente dimostrare che il Costruttore ha affrontato con serietà, competenza e responsabilità i requisiti previsti, mentre la non-disponibilità del FTC, dovuta al fatto che il Documento (ancorché obbligatorio) non è stato redatto, espone il Costruttore ad inevitabili sanzioni”!

Tutto questo non vuole assolutamente creare una sottile psicologia del terrore nei confronti dei Costruttori inadempienti, bensì rappresentare semplicemente una premessa per dimostrare che tutto sommato il problema può essere affrontato e risolto molto facilmente, purché siano chiari i termini del problema stesso. In altre parole questo significa che, se il Costruttore ha di fatto rispettato i RES previsti dalle Direttive Europee (*e nella stragrande maggioranza dei casi è così*), si tratta semplicemente di darne evidenza in modo chiaro e pragmatico attraverso il documento ufficiale: **“Fascicolo Tecnico di Costruzione”**.

A questo punto è doveroso uscire dal campo delle definizioni, per iniziare ad affrontare il problema in termini pratici.

Qualunque progettista o altro addetto all’ufficio progetti del Costruttore, con il testo delle Direttive Europee applicabili sotto mano (*nella fattispecie il testo dell’Allegato I della Direttiva Macchine*) potrebbe esaminare uno ad uno i RES elencati e descrivere **se e a quali parti della macchina** il RES è applicabile, nonché descrivere quali misure sono state adottate per garantire la conformità. In altri termini, eseguire una pura attività di analisi.

Molti progettisti che si sono cimentati in questo lavoro, ci hanno tuttavia confidato di avere incontrato molte difficoltà, da un lato per il timore di non aver considerato tutti gli aspetti della sicurezza in fase di progetto, e dall’altro perché il progettista tende a descrivere l’oggetto del proprio lavoro con una dovizia eccessiva (*e a volte fuorviante*) di particolari inutili.

Ecco quindi che un analista della sicurezza, non direttamente coinvolto nel processo di progettazione/costruzione della macchina, ma con una approfondita conoscenza dei RES e delle norme tecniche pertinenti (*al pari del Perito nominato dal Giudice, nell’esempio fatto in precedenza*), è il soggetto più indicato a svolgere questo lavoro.

Noi della **Micro Style** abbiamo maturato nel corso degli ultimi 20 anni, una esperienza ragguardevole nello svolgimento di questa tipologia di lavoro, che ci consente oggi di offrire un servizio di consulenza ultra specializzato nella messa a punto dei FTC, con il coinvolgimento e il supporto di un progettista del Costruttore limitato ad un massimo di 5-6 ore.

La collaudata metodologia di acquisizione informazioni messa a punto dal nostro staff tecnico ci permette quindi di completare il lavoro presso la nostra sede nell'arco di due settimane al massimo con la consegna di un FTC di 150-200 pagine curato nei minimi dettagli e comprendente oltre alla sezione generale di identificazione e descrizione della macchina, le sezioni:

- Sicurezza Macchine (*Direttiva 2006/42/CE*),
- Sicurezza Elettrica (*Norma Armonizzata EN 60204-1:2006*),
- EMC (*Direttiva 2014/30/UE – ex 2004/108/CE*) e, se applicabile
- PED (*Direttiva 2014/68/UE – ex 97/23*).

Diverse centinaia di FTC realizzati per conto di (*e in collaborazione con*) primarie Aziende Costruttrici soddisfatte, ci pongono oggi tra i più autorevoli esperti in materia.

Per approfondire l'argomento, visionare campioni di FTC, ed avere un'idea di prezzi (*estremamente contenuti*) vi invitiamo a contattarci via fax o e-mail. Saremo lieti di farVi visita senza alcun impegno da parte Vostra.

Indirizzo E-mail: info@microstyle.it Internet: <http://www/microstyle.it>